

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Alla cortese attenzione della
II Commissione Salute Sicurezza Sociale Regione Liguria

Oggetto: **Proposte di modifica inerenti al PDL n. 51/317 del
21/12/2020**

Come Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria, porghiamo alla Vostra Attenzione alcune proposte di modifica del PDL 51/317 del 21/12/2020 che avremo il piacere di illustrare durante l’Audizione che si svolgerà il 6 Febbraio 2023, avente come oggetto “Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2010 n.3 (Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento)”.

Riportiamo di seguito quanto in oggetto:

**Osservazioni alla modifica 1 -Articolo 1 - Modifiche
all’articolo 1 (Finalità) della LR 3/2010**

Il PDL 51/317 del 21/12/2020 così cita:

Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della LR 3/2010 è inserito il seguente comma:

“1.bis La Regione si impegna a predisporre progetti di osservazione dei prerequisiti scolastici già dalla scuola dell’infanzia con l’obiettivo di evidenziare fragilità al fine di avviare i percorsi di potenziamento pedagogico-didattici di cui alla legge

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

8 ottobre 2010 n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico)."

Su questo punto facciamo presente che l'articolo 3 della legge 170/2010 attribuisce alla scuola il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), distinguendoli dalle difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale, e di darne comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti. Vengono poi specificate meglio le modalità nel Decreto MIUR 17.04.2013, prot. n. 297, *Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per la identificazione precoce*. Nello specifico l'iter previsto dalla legge si articola in tre fasi:

- Individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo;
- Attivazione di percorsi scolastici mirati al recupero/potenziamento (in modo da distinguerli da difficoltà di altra natura);
- Segnalazione dei soggetti "resistenti" all'intervento didattico.

In questo modo si può evitare di segnalare un'ampia popolazione di alunni in difficoltà che non presentano le caratteristiche del Disturbo Specifico di Apprendimento.

Si propone di modificare l'articolo nel seguente modo:

"Si incentivano attività di prevenzione presso le scuole, già a partire dalla scuola dell'infanzia, mirate all'identificazione precoce dei

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

soggetti che presentano fattori di rischio per lo sviluppo di un DSA, garantendo l'attivazione di percorsi scolastici mirati al recupero e potenziamento in modo da individuare gli alunni "resistenti" e che necessitano di accedere ad un iter diagnostico specifico."

Osservazioni alla modifica 3. Articolo 1 – Modifiche all'articolo 1 (Finalità) della LR 3/2010

Il PDL 51/317 del 21/12/2020 così cita:

Le lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 1 della LR 3/2010 sono sostituite dalle seguenti:

- b) predisporre progetti di osservazione sui prerequisiti della letto-scrittura già dall'ultimo anno della scuola materna con l'obiettivo di fotografare la realtà ligure e le difficoltà in termini di accessibilità agli apprendimenti fondamentali per garantire il diritto allo studio di tutti i bambini a partire dalla scuola primaria*
- d) predisporre sportelli pedagogici scolastici specializzati e diversificati quale spazio di ascolto e consulenza destinato ai genitori, agli insegnanti, agli alunni per promuovere il benessere relazionale, formativo ed educativo, con particolare attenzione alle fragilità, alle difficoltà negli apprendimenti, ai piani didattici personalizzati, alle metodologie didattiche di valutazione. Gli sportelli hanno altresì il compito di orientare gli studenti nel mondo professionale e universitario mediante un bilancio delle competenze e un confronto sulle prassi operative in un'ottica di arricchimento e di successo formativo volto a prevenire l'abbandono scolastico.*

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

In merito al punto b) si fa presente che la linea guida DSA (n. 389 ISS, 2022) fa esplicito riferimento alla necessità di attuare iniziative di identificazione precoce del DSA già nella scuola dell'infanzia (cfr art. 3, comma 3, legge 170/2010) basandosi su dati di ricerca. La letteratura di settore ha infatti individuato alcuni indici cognitivi che rappresentano condizioni necessarie, anche se non sufficienti, per sviluppare il disturbo. Vi è una letteratura molto ampia che identifica prevalentemente nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia una relazione tra una serie di indici predittivi cognitivi e la prestazione in prove di lettura in campioni non clinici per lettura, scrittura, grafia e calcolo (studi longitudinali, almeno una trentina, effettuati anche in Europa). A questo scopo, vengono indicate all'insegnante specifiche aree di potenziamento da predisporre prima dell'ingresso alla scuola primaria, oltre a richiamare la sua attenzione su un insieme di competenze che nello sviluppo del bambino costituiscono un ruolo importante nei successivi apprendimenti strumentali (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2011, Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Alunni e degli Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento Allegate al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011. (Linee Guida DSA- Allegate all' AD.M. 5669 del 12 luglio 2011), https://miur.gov.it/web/guest/ricerca-tag/-/asset_publisher/oHKi7zkjclKW/document/id/188260).

Si propone di modificare l'articolo nel modo seguente:

b) predisporre iniziative di identificazione precoce del DSA già nella scuola dell'infanzia (cfr art. 3, comma 3 legge 170/10) sulla base di

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

dati di ricerca, per garantire il diritto allo studio di tutti i bambini a partire dalla scuola primaria

In merito al punto d) riteniamo indispensabile che lo spazio di ascolto previsto sia tenuto dalle figure professionali dello psicologo e del pedagogo, in modo da garantire un approccio multidisciplinare e articolato. . Si farà quindi riferimento al pedagogo per attività legate all'ambito didattico, quali la collaborazione con la scuola per la stesura del PDP a seguito di una diagnosi di DSA e l'individuazione delle metodologie didattiche appropriate. Lo psicologo invece interverrà in merito agli aspetti relazionali emotivi e connessi allo sviluppo dell'identità (immagine di sé, credenze attributive, stati motivazionali). Lo sportello d'ascolto, come descritto nel PDL in oggetto, in particolare quando viene citato il benessere relazionale dello studente, è peraltro già svolto, ove presente, dallo psicologo scolastico, in virtù dell'autonomia didattica ed organizzativa delle singole istituzioni (Legge 15 marzo 1997, n. 59) e della cosiddetta "Buona Scuola" (Legge 13 luglio 2015, n. 107), che possono avvalersi di uno psicologo attraverso accordi con i singoli professionisti, con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie e su delibera degli organi collegiali, ricorrendo al contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o al Fondo d'Istituto, e, più recentemente, dal protocollo Ministero Istruzione e Consiglio Nazionale degli psicologi (art. 1, comma 697 legge n.234, 30/12/2021).

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Si ricorda inoltre che, nella scorsa legislatura, era stata presentata una proposta di legge (A.C. 1413) volta ad istituire il servizio di psicologia scolastica all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di rendere questo Servizio strutturale e capillare in tutto il territorio nazionale.

Si propone quindi di modificare l'articolo nel modo seguente:

“Punto d) predisporre sportelli tenuti da psicologi e pedagogisti scolastici, ognuno per la propria area di competenza, quale spazio di ascolto e consulenza destinato ai genitori, agli insegnanti, agli alunni. In linea con l'ambito di intervento dello psicologo, lo sportello sarà atto a promuovere il benessere emotivo e relazionale, con particolare attenzione alle fragilità degli studenti, e a riconoscere possibili difficoltà specifiche negli apprendimenti. Avrà altresì il compito di orientare gli studenti nel mondo professionale e universitario mediante un bilancio delle competenze e un confronto sulle prassi operative in un'ottica di arricchimento e di successo formativo volto a prevenire l'abbandono scolastico. Lo sportello tenuto dalla figura del pedagogo scolastica verterà sul supporto ai docenti nella formulazione dei piani didattici personalizzati, sulla consulenza sulle metodologie didattiche e sulla valutazione delle competenze didattiche.

Osservazioni alla modifica 3: Articolo 2 – Modifiche all'articolo 3 (Formazione nella scuola, nell'università e nelle strutture sanitarie) della LR 3/2010

Il PDL 51/317 del 21/12/2020 così cita:

Le lettere d) e e) del comma 3 dell'articolo 3 della LR 3/2010 sono sostituite dalle seguenti:

d) porre attenzione al percorso di diagnosi e valutazione per gli adulti DSA

e) fornire gli opportuni interventi riabilitativi

In merito al punto e) è importante considerare che il percorso indicato dalla Linea Guida 389/ISS (2022) raccomanda precise procedure di indagine per l'accertamento del quadro clinico in età adulta. Non è tuttavia possibile dire altrettanto per gli "opportuni interventi riabilitativi": in età adulta, infatti, non vi sono contributi scientifici in grado di sostenere che il trattamento possa modificare il quadro clinico. E' invece importante intervenire con specifici strumenti di compenso.

Proponiamo dunque di eliminare da questo articolo il punto e)
fornire gli opportuni interventi riabilitativi

Osservazioni alla modifica 3: Articolo 2 – Modifiche all'articolo 3 (Formazione nella scuola, nell'università e nelle strutture sanitarie) della LR 3/2010

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Il PDL 51/317 del 21/12/2020 così cita:4. *Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della LR 3/2010 è inserita la seguente:*
f) *collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per ciascun alunno con DSA, di un piano didattico personalizzato (PDP) che tenga conto dei suggerimenti degli specialisti e degli interventi riabilitativi, educativi e didattici*

In merito a questa modifica, teniamo a sottolineare la nostra condivisione relativamente all'essenzialità dell'intervento del pedagogo nel sostegno agli insegnanti nella stesura del PDP. Riteniamo infatti che la figura professionale più idonea a collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per ciascun alunno con DSA, di un piano didattico personalizzato (PDP) che tenga conto dei suggerimenti degli specialisti e degli interventi riabilitativi, educativi e didattici sia la figura del pedagogo, qualora presente all'interno della scuola dove è inserito il minore.

Osservazioni alla modifica Articolo 3 – Modifiche all'articolo 4 (Adeguamento del Servizio Sanitario Regionale) della LR 3/2010

Il PDL 51/317 del 21/12/2020 così cita:

- 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della LR 3/2010 dopo la parola "logopedisti" è inserita la seguente: "pedagogisti,"*
- 2. Il comma 4 dell'articolo 4 della LR 3/2010 è sostituito dal seguente:*

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

"4. La diagnosi di DSA in un bambino e in adulti in quanto non ancora diagnosticati è effettuata nei servizi delle Aziende sanitarie Locali o delle Aziende ospedaliere o convenzionate da personale specializzato: neuropsichiatri infantili, psicologi, pedagogisti, logopedisti e neuropsicomotricisti ovvero da specialisti della medesima disciplina, anche convenzionati"

In merito a questo comma, rileviamo alcune imprecisioni: la figura del pedagogo non rientra tra le figure sanitarie (Legge 11 gennaio 2018, n. 3) e quindi non può effettuare diagnosi. Figure non sanitarie, quali pedagogisti, tutor degli apprendimenti, counselor, etc., non possono effettuare diagnosi cliniche, pertanto neppure la certificazione in ambito di DSA. Inoltre, ricordiamo che la diagnosi clinica in Italia è permessa solo a psicologi (L.56/89 art. 1) e medici. Si propone quindi di non modificare il comma 1 dell'articolo 4 della LR 3/2010

Per quanto concerne il secondo punto, si specifica che l'équipe multidisciplinare che include neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, può essere eventualmente integrata da altri professionisti sanitari (es. neuropsicomotricisti) solo se necessario, in relazione anche alle fasce d'età, e concorre all'approfondimento del profilo di funzionamento del soggetto. Si fa riferimento infatti a quanto indicato art. 2 comma 1 Conferenza stato regione: *"Ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter essere accreditate...devono dimostrare il possesso dei seguenti*

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

requisiti: ...disponibilità di un equipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari". Lo stesso punto viene poi ripreso dalle ultime linee guida di Novembre 2021 sulla gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Si ritiene inoltre importante specificare che la diagnosi di DSA non è effettuata solo nei servizi delle Aziende Sanitarie Locali o delle Aziende ospedaliere o convenzionate, ma anche da professionisti accreditati e autorizzati dalla Regione Liguria.

Nell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 si parla di «*servizi pubblici e soggetti accreditati*» (art.1 c.1), ma, «*nel caso i tempi fossero troppo lunghi o mancassero tali strutture, le Regioni possono accreditare anche le équipes o le strutture private («ulteriori soggetti privati», art.1 c.4)*». Questo è avvenuto in Liguria con le prime Delibere Regionali 1047 e 550 del 2011 e successive (ultima Delibera 376 del 7/10/2021), che hanno chiarito quali siano i requisiti per poter effettuare il rilascio delle certificazioni diagnostiche per la scuola in ambito di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e hanno prodotto un elenco di professionisti psicologi e neuropsichiatri infantili, nonché di strutture, autorizzati al rilascio.

Si richiede quindi che venga specificato e aggiunto nel comma 4 dell'articolo 4 della LR 3/2010: "convenzionati e autorizzati dalla Delibera Regionale".

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Si propone quindi di riformulare il secondo punto nel modo seguente:

2. *Il comma 4 dell'articolo 4 della LR 3/2010 è sostituito dal seguente:*

"4. La diagnosi di DSA in un bambino e in adulti in quanto non ancora diagnosticati è effettuata nei servizi delle Aziende sanitarie Locali o delle Aziende ospedaliere o convenzionate, da personale specializzato, o da specialisti e strutture in possesso dei requisiti richiesti dalla delibera regionale della Liguria n.1047. Come da linee guida, la diagnosi di DSA viene effettuata da équipe multidisciplinare composta da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari"

Riepiloghiamo di seguito le modifiche richieste al PDL n. 51/317 del 21/12/2020.

Articolo 1 – Modifiche all'articolo 1 (Finalità) della LR 3/2010

"Si incentivano attività di prevenzione presso le scuole, già a partire dalla scuola dell'infanzia, mirate all'identificazione precoce dei soggetti che presentano fattori di rischio per lo sviluppo di un DSA, garantendo l'attivazione di percorsi scolastici mirati al recupero e

potenziamento in modo da individuare gli alunni "resistenti" e che necessitano di accedere ad un iter diagnostico specifico."

3. Articolo 1 – Modifiche all'articolo 1 (Finalità) della LR 3/2010

Le lettere b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 1 della LR 3/2010 sono sostituite dalle seguenti:

b) predisporre iniziative di identificazione precoce del DSA già nella scuola dell'infanzia (cfr art. 3, comma 3 legge 170/10) sulla base di dati di ricerca, per garantire il diritto allo studio di tutti i bambini a partire dalla scuola primaria

d) predisporre sportelli tenuti da psicologi e pedagogisti scolastici, ognuno per la propria area di competenza, quale spazio di ascolto e consulenza destinato ai genitori, agli insegnanti, agli alunni. In linea con l'ambito di intervento dello psicologo, lo sportello sarà atto a promuovere il benessere emotivo e relazionale, con particolare attenzione alle fragilità degli studenti, a riconoscere possibili difficoltà specifiche negli apprendimenti. Avrà altresì il compito di orientare gli studenti nel mondo professionale e universitario mediante un bilancio delle competenze e un confronto sulle prassi operative in un'ottica di arricchimento e di successo formativo volto a prevenire l'abbandono scolastico. Lo sportello tenuto dalla figura del pedagogo scolastico verterà sul supporto ai docenti nella formulazione dei piani didattici personalizzati, sulla consulenza sulle metodologie didattiche e sulla valutazione.

*Ordine degli Psicologi
della Liguria*

Modifica Articolo 3 – Modifiche all'articolo 4 (Adeguamento del Servizio Sanitario Regionale) della LR 3/2010

Eliminare: *Al comma 1 dell'articolo 4 della LR 3/2010 dopo la parola "logopedisti" è inserita la seguente: "pedagogisti,".*

Modificare: *Il comma 4 dell'articolo 4 della LR 3/2010 è sostituito dal seguente:*

"4. La diagnosi di DSA in un bambino e in adulti in quanto non ancora diagnosticati è effettuata nei servizi delle Aziende sanitarie Locali o delle Aziende ospedaliere o convenzionate da personale specializzato, o da specialisti e strutture in possesso dei requisiti richiesti dalla delibera regionale della Liguria n.1047. Come da linee guida la diagnosi di DSA viene effettuata da equipe multidisciplinare composta da: neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari"

La Presidente
Dott.ssa Mara
Fiaschi



Genova, 5 febbraio 2023